

ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 Legge 241/90

Comuni dell'ATS (Ambito Territoriale Sociale) Ovest di Ferrara

(Comuni di Cento, Bondeno, Poggio Renatico, Terre del Reno e Vigarano Mainarda)

TRA i comuni di

- **CENTO** rappresentato in questo atto dal Sindaco **Dott. Edoardo Accorsi** domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Cento via M. Provenzali n. 15, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione dell'atto deliberativo di C.C. n. ____ del ____ esecutivo ai sensi di legge, che si conserva agli atti - C.F.: 81000520387;
- **BONDENO** rappresentato in questo atto dal Sindaco **Sig. Simone Saletti** domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Cento Piazza Garibaldi n. 1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione dell'atto deliberativo di C.C. n. ____ del ____ esecutivo ai sensi di legge, che si conserva agli atti - C.F.: 00113390389;
- **TERRE DEL RENO** rappresentato in questo atto dal Sindaco **Sig. Roberto Lodi** domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Terre del Reno, Via Dante Alighieri n. 2, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione dell'atto deliberativo di C.C. n. ____ del ____ esecutivo ai sensi di legge che si conserva agli atti - C.F.: 01988940381;
- **POGGIO RENATICO** rappresentato in questo atto dal Sindaco **Sig. Daniele Garuti** domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Poggio Renatico, Piazza Castello n. 1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione dell'atto deliberativo di C.C. n. ____ del ____ esecutivo ai sensi di legge che si conserva agli atti - C.F.: 00339480386;
- **VIGARANO MAINARDA** rappresentato in questo atto dal Sindaco **Sig. Davide Bergamini** domiciliata per la carica presso la Residenza Municipale di Vigarano Mainarda, Via Municipio n.1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione dell'atto deliberativo di C.C. n. ____ del ____ esecutivo ai sensi di legge che si conserva agli atti - C.F.: 00289820383;

congiuntamente le Parti,

Richiamati:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Misura di cui alla Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi Sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità" del PNRR – Next generation EU, che prevede il processo di de-istituzionalizzazione fornendo servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari alle persone con disabilità, al fine di migliorare l'autonomia e offrire loro opportunità di accesso nel mondo del lavoro, anche attraverso la tecnologia informatica;

- la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;
- l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le procedure amministrative contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- il Decreto del Direttore Generale n. 450 del 9 dicembre 2021, così come modificato con Decreto del Direttore Generale n. 1 del 28 gennaio 2022, con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il Piano Operativo e ha conferito mandato alle Regioni di raccogliere le manifestazioni d'interesse non vincolanti da parte degli ATS e di comunicarle al Ministero del MLPS entro e non oltre il 31 gennaio 2022, al fine di attestare la coerenza con la programmazione regionale e segnalarle eventuali criticità;

Richiamati altresì:

- il verbale del Comitato di Distretto del 19/01/2022 con il quale i Comuni appartenenti al Distretto Ovest hanno deliberato all'unanimità la presentazione delle manifestazioni di interesse relative alle seguenti linee di finanziamento: 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta" finanziate dall'Unione europea – Next Generation Eu;
- la comunicazione registrata con Ns. prot n. 3733 del 24/01/2022 con la quale il Comune di Cento, ha formalizzato alla Regione Emilia-Romagna la manifestazione di interesse non vincolante alle linee di finanziamento approvate durante il Comitato di Distretto del 19/02/2022;
- il Decreto Direttoriale n. 5 del 15 febbraio 2022 con cui è stato adottato dalla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale l'Avviso pubblico n.1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali

Sociali (ATS) da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta", finanziato dall'Unione europea – Next Generation Eu;

Richiamati altresì:

- la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/12/2006 relativa *"ai servizi del mercato interno"*, il cui art. 1 stabilisce, fra l'altro, che....*"La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà, per gli Stati membri, di definire in conformità del diritto comunitario, quali essi ritengono essere servizi d'interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati finanziati in conformità con le regole sugli aiuti concessi agli Stati, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti...."*;
- la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo che al considerando n.114 afferma: *«certe categorie di servizi, per la loro stessa natura, continuano ad avere una dimensione limitatamente transfrontaliera, segnatamente i cosiddetti servizi alla persona quali taluni servizi sociali, sanitari e scolastici. I servizi di questo tipo sono prestati all'interno di un particolare contesto che varia notevolmente da uno Stato membro all'altro a causa delle diverse tradizioni culturali. (...). Gli Stati membri e le autorità pubbliche sono liberi di fornire tali servizi direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni definite in precedenza dall'amministrazione aggiudicatrice, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione»*;
- l'art. 30 del D.Lgs n. 50/2016 di cui al comma 8, come modificato dalla legge n. 120/2020 in cui si precisa che *"Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici nonché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile"*;
- la Delibera ANAC 20 gennaio 2016, n. 32 recante *"Linee Guida per l'affidamento di servizi a Enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali"*;
- il D.lgs. 117/2017 che prevede all'art. 55 che le Amministrazioni Pubbliche nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Decreto Direttoriale n. 669 del 28 dicembre 2018, della Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale, con cui sono state adottate le "Linee Guida per la presentazione da parte delle Regioni, di proposte di adesione alla sperimentazione

del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, per l'anno 2018";

- il D.M. 72/2021 "Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55 e 57 del D.lgs n.117/2017";
- l'art. 55 del Codice del Terzo Settore D.Lgs n. 117/2017 prevede che in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione;
- tale fondamento trova riscontro nel fatto che gli Enti del Terzo Settore hanno una lettura più penetrante dei disagi e dei bisogni del territorio e riescono a venire incontro alle nuove marginalità e fornire servizi più innovativi, in un reciproco scambio di competenze ed esperienze;
- con Determinazione n. 39 del 31/01/2022 del Comune capofila di Cento, è stato approvato l'Avviso Pubblico per la formazione di un elenco di Enti del Terzo Settore disponibili per la co-programmazione relativamente alla Missione 5 "Inclusione e Coesione" Componente 2 "Infrastrutture Sociali, famiglie, comunità e Terzo Settore", sotto-componente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" del PNRR, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- con Determinazione n. 103 del 16/02/2022 il Comune capofila di Cento ha approvato l'Elenco degli Enti del Terzo Settore ammessi alla co.programmazione delle azioni relative alla Missione 5 "Inclusione e Coesione" Componente 2 "Infrastrutture Sociali, famiglie, comunità e Terzo Settore", sotto-componente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" del PNRR e contestualmente ha approvato il cronoprogramma degli incontri di co-programmazione;
- a conclusione della fase di co-programmazione, l'Ufficio di Piano del Comune capofila di Cento ha esposto in sede di Comitato di Distretto nelle sedute del 07/03/2022 e del 29/03/2022 le progettualità emerse durante gli incontri avvenuti con gli Enti del Terzo Settore e contestualmente ha approvato all'unanimità la presentazione delle domande di partecipazione delle seguenti linee d'azione:
 - 1.1.2 Autonomia degli Anziani non autosufficienti;
 - 1.1.3 Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita;
 - 1.1.4 Rafforzamento dei servizi e prevenzione del fenomeno del burn – out tra gli operatori sociali;
 - 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità;
 - 1.3.1 Povertà estrema – Housing First;
 - 1.3.2 Povertà estrema – Stazioni di posta;
- in data 30/03/2022, il Comune di Cento, in qualità di ATS, ha caricato sulla piattaforma Ministeriale (MOP) l'istanza di partecipazione per le linee d'azione deliberate in sede di Comitato di Distretto e sopra richiamate, nonché assunto tra gli altri, il CUP

F74H22000070006 relativo al progetto 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità per un importo complessivo pari ad euro 715.000,00;

- il Decreto Direttoriale n. 98/2022 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha approvato gli elenchi dei progetti degli ATS ammessi al finanziamento nazionale, tra i quali figurano per il Comune di Cento – Distretto Ovest le linee di attività 1.2 “Percorsi di Autonomia per persone con disabilità” per un ammontare complessivo pari ad euro 715.000,00;
- nella seduta del Comitato di Distretto del 28/09/2022 tutti i Comuni del Distretto Ovest, Cento (comune capofila), Bondeno, Poggio Renatico, Terre del Reno e Vigarano Mainarda, hanno autorizzato l’ATS Distretto Ovest a sottoscrivere il presente Accordo;

Considerato altresì che:

- il Decreto-Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” ha definito la *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- l’art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Il citato art. 15, in definitiva, prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano l’esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico (CGCE, 19 dicembre 2012 (causa n. C-159/11); Cass. civ., 13 luglio 2006, n. 15893), ossia mediante reciproca collaborazione, nell’obiettivo comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;
- l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede espressamente che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
 - b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;
 - c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- come previsto dall’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 “*Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, le aziende e gli enti pubblici non economici nazionali, regionale e locali, le amministrazioni, le aziende*

e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300";

- l'art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/1990 prevede che *"a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi"*;

pertanto, alla luce di quanto precede, e in coerenza con quanto consentito dall'art. 15 della Legge 291/90 che disciplina le condizioni per la definizione degli accordi di collaborazione tra soggetti pubblici,

le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto ed attività

Con il presente accordo di collaborazione i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale Ovest di Ferrara (Comuni di Cento, Bondeno, Poggio Renatico, Terre del Reno e Vigarano Mainarda) si impegnano a realizzare congiuntamente, in quanto di interesse comune, le attività previste nell'ambito del progetto relativo al progetto 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità per un importo complessivo pari ad euro 715.000,00 (CUP F74H22000070006) rideterminato, in virtù del numero dei posti da realizzare con il progetto, in euro 595.833,32.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 15, L. 241/90 ed al fine di coordinare nel miglior modo la divisione di compiti e responsabilità tra le parti, il Comune di Cento, comune capofila dell'ATS Ferrara Ovest, metterà a disposizione delle attività del progetto il personale dei servizi sociali, tra i quali è individuato il responsabile del procedimento di co-progettazione, unitamente al personale degli restanti uffici comunali interessati a diverso titolo per la gestione del progetto.

Le parti danno atto che per la gestione del progetto il Comitato di Distretto ha optato per realizzarlo ricorrendo all'individuazione di un soggetto con specifica attività di co-progettazione ai sensi del codice del terzo settore.

Art. 2 Impegni delle Parti

In ossequio al principio di leale collaborazione le Parti si impegnano, al fine di dare piena attuazione al presente Accordo, alla successiva sottoscrizione di eventuali successivi accordi operativi e dei costi.

Le parti hanno già autorizzato con Delibera Giuntale n 158 del 6/10/2022 il Comune di Cento a sottoscrivere l'accordo ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 per la realizzazione della sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede progettualità per l'implementazione di: b) Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità, tra l'Unità di Missione per l'attivazione degli interventi PNRR MLPS, la Direzione Generale Lotta alla Povertà - MLPS e il Comune di Cento in rappresentanza dell'Ambito Ferrara Ovest;

Il Comune di Bondeno, destinatario di parte dell'intervento, si impegna a mettere a disposizione l'edificio denominato Casa Bottazzi, immobile identificato dal Foglio 148, Mappale 288, e pertanto dovrà incrementare, per la parte di investimenti realizzati in tale sede, il valore del bene con

conseguente obbligo di patrimonializzazione dell'opera tenendo conto del principio contabile all. 4/3 al D.Lgs. 118/2011 ed inserire tale intervento nel proprio DUP.

Le parti danno atto che ogni eventuale modifica a quanto previsto dovrà essere concordata dalle Parti in forma scritta. Le Parti collaboreranno affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegnano a dare immediata comunicazione, l'una all'altra, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Art. 3 Durata

L'Accordo decorre dalla sottoscrizione e ha la durata coerente con quella del progetto 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" CUP F74H22000070006 individuata nel 30 giugno 2026, termine previsto per ultimare l'attività di rendicontazione e salvo quanto previsto nel successivo art. 8.

Eventuali proroghe dovranno essere concordate tra le parti e formalizzate entro due mesi dalla scadenza attraverso apposita comunicazione scritta.

Art. 4 Contributo costi

Per l'espletamento delle attività previste, individuate dalla programmazione delle attività approvate dal Ministero competente e dall'accordo per la sua realizzazione approvato con deliberazione giunta del Comune di Cento n 158 del 6/10/2022, si prevede l'impiego dell'intero importo ammissibile del contributo riconosciuto a favore del Comune di Cento determinato in euro 595.833,32.

I Comuni dell'ambito si impegnano a ristorare parte dei costi sostenuti dal Comune capofila dell'ambito attraverso il rimborso annuo dell'importo forfettario di € 15.000,00, da versare al Comune di Cento entro il 30 novembre di ogni anno di validità dell'accordo. Tale importo è ripartito tra i comuni di Bondeno, Poggio Renatico, Vigarano Mainarda e Terre del Reno sulla base della popolazione residente 18-64 anni al 31 dicembre di due anni precedenti l'esercizio finanziario di riferimento.

L'importo di cui sopra è riconosciuto a titolo di rimborso spese e costi di carattere generale sostenute dall'amministrazione comunale di Cento, senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute. Tale contributo viene corrisposto anche ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90.

Al Comune di Cento potranno anche essere trasferite ulteriori somme aggiuntive a quelle già assegnate con Decreto Direttoriale n. 98/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e successivamente rideterminato nella misura di euro 595.833,32, destinate alla realizzazione del progetto qualora approvate in sede di Comitato di Distretto dai comuni dell'ATS.

Le parti si impegnano inoltre a farsi carico di eventuali somme non riconosciute in sede di rendicontazione della attività, suddividendole tra le parti proporzionalmente alla popolazione residente 18-64 anni al 31 dicembre del secondo anno precedente il riparto.

Art. 5 Attuazione dell'Accordo

Per l'attuazione di quanto previsto nel presente Accordo e per le determinazioni relative alla programmazione delle attività, si demanda alle deliberazioni del Comitato di Distretto. Le eventuali modifiche al presente Accordo saranno deliberate dal Consiglio Comunale su parere del Comitato di Distretto.

Per la verifica delle attività viene costituito un coordinamento dei responsabili dei servizi sociali dei comuni dell'ATS che ha il compito di verificare periodicamente l'andamento delle attività e delle rendicontazioni. Il coordinamento si riunisce almeno ogni trimestre ed agli atti è conservato il verbale delle verifiche effettuate.

Art. 6 Spese di bollo e di registrazione

Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo e registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986, a cura e a spese della parte richiedente.

Art. 7 Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli derivanti dal presente Accordo.

Le Parti si impegnano a far sì che, nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'altra Parte, di cui vengano eventualmente in possesso nello svolgimento del presente Accordo, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalle Parti, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il D.Lgs. n. 196/2003 - come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 entrato in vigore il 19 settembre 2018 - nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante).

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Art. 8 Recesso e Risoluzione

Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente accordo di cooperazione con un preavviso scritto di almeno trenta giorni. In tale caso, sarà riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute programmate e ripartite sino al termine del progetto e per gli impegni assunti in funzione dell'adempimento degli obblighi previsti nel presente Accordo.

Qualora sopravvengano mutamenti normativi che, incidendo sull'oggetto del presente accordo di cooperazione o sull'attività o il funzionamento del progetto, rendano non più di interesse la prosecuzione del rapporto in essere, a giudizio di tutte le Parti e previa deliberazione del Comitato di Distretto, l'Accordo potrà essere risolto anticipatamente.

Art. 9 Norme applicabili

Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice Civile.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 *bis*, della Legge n. 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco Comune di Cento
f.to Dott. Edorado Accorso

Sindaco Comune di Bondeno
f.to Sig. Simone Saletti

Sindaco Comune Terre del Reno
f.to Sig. Roberto Lodi

Sindaco Comune di Poggio Renatico
f.to Sig. Daniele Garuti

Sindaco Comune di Vigarano Mainarda
F.to Sig. Davide Bergamini